

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 948 DEL 28/05/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'I.I.S. "G.G. TRISSINO" DI VALDAGNO PER LA REALIZZAZIONE DI STAGE FORMAZIONE SCUOLA - LAVORO - FSL (GIÀ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO – PCTO). RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 1047/26

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Istituto Istruzione Superiore “G. G. Trissino” con sede in Valdagno, con nota agli atti, ha chiesto il rinnovo della Convenzione, in scadenza al 06 Giugno 2026, per la realizzazione della formazione scuola lavoro – FSL (già Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO) al fine di permettere ai propri studenti esperienze formative e stage presso i servizi di questa Azienda, con lo scopo di far acquisire esperienze dirette in ambiente lavorativo volte ad agevolare le scelte professionali.

Premesso che, con Decreto-Legge n. 127 del 09.09.2025, convertito con modificazioni in Legge n. 164 del 30.10.2025, i percorsi in parola sono stati ridenominati “formazione scuola-lavoro-FSL” di cui all’art. 784 octies del medesimo Decreto-Legge, fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente.

In proposito va ricordato che, ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, la formazione scuola-lavoro, ex PCTO, è organicamente inserita nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro tramite esperienze pratiche all’interno di aziende, enti pubblici e privati, permettendo loro di acquisire competenze e conoscenze utili alle future scelte professionali e/o accademiche.

Considerato che gli ex Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento PCTO, ora formazione scuola- lavoro FSL, sono stati riformati con la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 784) che ha previsto la durata complessiva non inferiore a 90 ore nei Licei, 150 ore negli istituti tecnici, 210 ore negli istituti professionali.

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto con il richiamato art. 1, c. 784, della L. n. 145/2018, il MIUR, in data 4 settembre 2019, ha emanato le Linee guida prevedendo, tra l’altro, lo schema tipo della convenzione da stipulare con i soggetti pubblici o privati per la realizzazione della formazione scuola - lavoro in oggetto.

Tenuto conto, infine, del Documento di valutazione dei rischi (DVR FSL), elaborato dal SPP di questa Azienda ULSS il 22/12/2025, che disciplina l’accesso alle strutture Aziendali da parte degli studenti che usufruiscono della formazione scuola-lavoro - FSL (ex PCTO) (Allegato A alla Convenzione).

Rilevato che i servizi di questa Azienda collaborano da tempo nell’orientamento professionale di studenti dei Licei e degli Istituti Superiori presenti nel territorio, con risultati positivi circa le esperienze formative realizzate, si ritiene di accogliere la richiesta.

Premesso quanto sopra, si propone il rinnovo della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rinnovare la Convenzione con l'Istituto Istruzione Superiore "G. G. Trissino" con sede in Valdagno, per la realizzazione della "formazione scuola-lavoro FSL" di cui all'articolo 1, comma 784, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ex PCTO, così come ridefinita dall'art. 784 octies del Decreto-Legge n. 127 del 09.09.2025, nel testo allegato quale parte integrante del presente atto;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.G. TRISSINO"

Licei Classico Scientifico Linguistico Scienze Umane

Via Lungo Agno Manzoni, 18 – VALDAGNO – (VI)

Tel. 0445401615

Liceo Artistico

Via G. Marzotto, 1 – VALDAGNO – (VI)

www.liceivaldagno.edu.it

e-mail: viis001003@istruzione.it

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " G. G. TRISSINO " con sede in *VIA LUNGO AGNO MANZONI 18, 36078 VALDAGNO (VI)*, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig.ra *MARIA CRISTINA BENETTI* nata a *VALDAGNO (VI)* il *25-09-1963*, con codice fiscale *BNTMCR63P65L551A*.

E

AZIENDA ULSS 8 BERICA - con sede legale in *Viale Rodolfi 37 – 36100 Vicenza* codice fiscale/Partita IVA *02441500242* d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal *Dott. Peter Assembergs*, nato a *Stoccolma 08.07.1961* codice fiscale *SSMPTR61L08Z132K*

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- il Decreto-legge 9 settembre 2025, 127, art. 1, comma 6, il quale – fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previste dalla normativa vigente – stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono ridenominati "formazione scuola-lavoro".

Si conviene quanto segue:

Art. 1

AZIENDA ULSS 8 BERICA, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture soggetti in F.S.L. su proposta di *ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. G. TRISSINO"*, di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica", per gli anni scolastici **2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028**

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in FSL è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in FSL è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario di FSL inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei FSL e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di FSL, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza dei FSL, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di FSL, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di FSL;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso di FSL il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso di FSL contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di FSL;
- informare/formare lo studente di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre i rischi e fornire allo studente i DPI idonei, certificandone la consegna;
- d) integrare il proprio DVR, eventualmente mediante specifica appendice o sezione dedicata, indicando le mansioni/operazioni che verranno effettuate dallo studente, valutando i rischi e le misure di protezione e prevenzione adottate e da adottare, con la collaborazione del proprio RSPP, del Medico Competente, ove previsto, e del RLS/RLST, ove nominato;
- e) fornire all'istituto scolastico l'integrazione del DVR che verrà allegata alla presente convenzione;
- f) erogare, all'ingresso dello studente nella struttura, la formazione specifica o se necessario integrarla nel caso sia stata già fornita agli studenti durante attività laboratoriali incluse nel Piano dell'Offerta Formativa;
- g) fornire l'informazione in materia di sicurezza;
- h) fornire l'addestramento se è previsto l'uso da parte dello studente di macchine, attrezzature e DPI;
- i) nominare un tutor interno all'azienda e, qualora sia necessario, un lavoratore esperto che affianchi lo studente nello svolgimento di lavori vietati ai soggetti minorenni (Allegato I della L. 977/1967);
- l) nominare un preposto che vigili sulle attività dello studente;
- m) adibire lo studente a sorveglianza sanitaria, se la mansione/attività dello studente lo richiede, in relazione al DVR del soggetto ospitante;
- n) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- o) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e dura fino all'anno scolastico 2028.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo, sarà a carico dell'Istituzione Scolastica.

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Allegati alla presente convenzione:

- DVR specifica per i percorsi FSL, fornita dal soggetto ospitante ai sensi dell'art. 7 del D.L. 159/2025 e dell'art. 17 del D.L. 48/2023, conv. in L. 85/2023;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. 2G.G. TRISSINO"

Prof.ssa Maria Cristina Benetti

IL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA ULSS 8 BERICA

Dott. Peter Assembergs